

Avv. Maria Cristina Fabbretti
Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna
Tel. 051273730 - Fax 051270279
e-mail: mcfabbretti@gmail.com

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

U.S.R. EMILIA ROMAGNA

RESISTENTE

N. R.G. [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA**

RESISTENTE NON COSTITUITO

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 5.5.2021, osserva ciò che segue.

Si premette che la ricorrente è stata docente a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione dal [REDACTED] ed è stata collocata a riposo il 3.8.2020 per raggiunti limiti di età. Risulta, inoltre, incontestato e documentato dalla ricorrente che la stessa, alla data del 30.8.2020, aveva una anzianità contributiva di 12 anni e 139 giorni, oltre che 6 anni e 309 giorni coperti da

contribuzione utile ai fini pensionistici (disoccupazione e Aspi, doc. n. 9 ric.); pertanto ella avrebbe potuto conseguire, se fosse rimasta in servizio, il requisito contributivo minimo di 20 anni di contribuzione, alla data del compimento del 70° anno di età per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'amministrazione resistente ha invece collocato a riposo la ricorrente applicando le previsioni del Decreto Legge N°90/2014, convertito in Legge N°114/2014, che ha disposto l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oltre il limite di età, con limitate esclusioni finalizzate al raggiungimento della minima anzianità contributiva. A seguito di tale modifica legislativa, volta a favorire il ricambio generazionale del personale nelle pubbliche amministrazioni, al raggiungimento dell'età limite ordinamentale, l'amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente.

Tuttavia, eccezionalmente, in alcuni casi, l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente anche oltre il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. **Ciò si verifica, in particolare, laddove, al compimento dell'età limite ordinamentale o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione. In tali casi, come sancito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze N°282 del 1991 e N°33 del 2013, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione, non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età.** In base alla predetta deroga, il lavoratore può chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età ordinamentale, nel caso in cui la prosecuzione del rapporto lavorativo gli consenta di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione entro il compimento del 70° anno di età. Sul punto si esprime chiaramente la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015, avente ad oggetto **la Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – interpretazione e applicazione – dell'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2011, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2011, n. 114, che precisa:** **"(...) considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro".**

Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato tempestivamente, in data 19.12.2019, domanda di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno, al fine di raggiungere il tetto contributivo per conseguire il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia. Avendo la ricorrente al 31.8.2020 un totale di 12 anni e 139 gg, oltre 6 anni e 309 gg coperti da contribuzione utile ai fini pensionistici (Disoccupazione /ASpl – doc. 9 ric.), con il trattenimento in servizio la stessa avrebbe raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva entro il settantesimo anno di età per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Pertanto, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto proseguire il rapporto di lavoro con la ricorrente al fine di garantire alla docente di raggiungere l'anzianità contributiva minima per conseguire il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia. Non è contestato dall'amministrazione resistente, che non si è costituita nel processo, di non avere effettuato le verifiche previdenziali in tempo utile, né ha, inoltre, permesso alla ricorrente di poter verificare la corretta contribuzione risultante versata all'ente previdenziale. Infatti, l'amministrazione nel provvedimento del 16.7.2020 di cessazione dal servizio della docente dà atto esclusivamente della circostanza che, alla data del 4.3.2020, la verifica della contribuzione utile ai fini pensionistici effettuata presso l'INPS è di soli 9 anni, 10 mesi e 5 giorni (doc. 2 ric.). La ricorrente non è quindi stata avvisata per tempo per poter recarsi all'INPS e verificare eventuali errori da parte dell'ente previdenziale nella comunicazione effettuata. Infatti, dalla documentazione depositata in allegato **non solo emergono periodi soggetti a contribuzione (come attestato gli estratti conto Inps allegati del febbraio 2021 non calcolati dall'amministrazione scolastica in primo luogo), ma altresì non sono stati considerati i periodi di disoccupazione / Aspi fruiti dalla lavoratrice, utili ai fini del diritto e della misura della pensione (doc. 6 ric.)**.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris* della ricorrente al trattenimento in servizio sino al compimento del 70° anno di età. La ricorrente ha documentato che da settembre 2020 si trova priva di alcun reddito da lavoro o da pensione (ISEE febbraio 2021 depositato in formato cartaceo all'udienza di discussione): sussiste pertanto anche l'elemento del *periculum in mora*.

Pertanto, la ricorrente ha diritto al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del 70° anno di età per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e deve essere immediatamente riammessa in servizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso ex art. 700 cpc proposto da [REDACTED] nei confronti del il Ministero dell'Istruzione; ordina al Ministero dell'Istruzione l'immediata riammissione in servizio di [REDACTED]. Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfettarie *ex lege*.